

TRIBUNALE DI SIRACUSA  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

---

PROCEDURA n.rge 58 2011

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Alessia Romeo, viste le note scritte depositate dal creditore procedente e dalla debitrice esecutata a seguito del decreto di sostituzione dell'udienza del 24.4.2025 ex art. 127 ter cpc;

Letta la relazione del professionista delegato

**OSSERVA**

Con ricorso in opposizione depositato in data 11 luglio 2023 e in data 23 maggio 2024 [REDACTED] ha contestato il diritto di AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY spa ad agire esecutivamente nei suoi confronti deducendo: il difetto di titolarità attiva del credito e di legittimazione attiva di AMCO; l'insussistenza di un valido titolo esecutivo in quanto il mutuo azionato dovrebbe qualificarsi quale mutuo condizionato ed in quanto tale difetterebbe nella specie l'attestazione dello svincolo delle somme proveniente dal pubblico ufficiale rogante; l'illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi; l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati; l'usurarietà del TAN.

La creditrice opposta si è costituita nel presente giudizio di opposizione chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto.

L'opposizione appare *prima facie* infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.

- ***difetto di legittimazione di AMCO ASSET Management Company s.p.a.***

Parte opponente ha eccepito la mancata prova dell'inclusione della posizione debitoria dell'esecutata tra i crediti caduti in successione particolare.

L'eccezione va disattesa per le ragioni di seguito esposte.

Nel caso in esame occorre evidenziare che non si verte in ambito di operazione di cartolarizzazione per cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB bensì di operazione societaria straordinaria di scissione parziale tra Banca Monte dei Paschi di Siena e AMCO – Asset Management Company S.p.A. (per precisazione trattasi di scissione parziale non proporzionale ai sensi degli artt. 2501-ter e art. 2506-bis c.c. di Banca MPS in favore di AMCO con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti MPS diversi dal Ministero dell'Economia) realizzata con atto del 25/11/2020 per notaio dott. Zanchi di Siena rep. 39399 – racc. 20019, prodotto dall'opposta in allegato alla comparsa di costituzione (cfr. doc. 2). Per effetto di tale operazione di scissione parziale



Di conseguenza le contestazioni relative alla esatta quantificazione degli interessi possono semmai valere in sede di merito ovvero in sede distributiva, in quanto il creditore, seppure per la sola sorte capitale, ha diritto di agire in via esecutiva.

Ritenuto pertanto che, da un esame sia pur sommario qual è quello che va compiuto in sede cautelare, non ricorrano i presupposti per sospendere la procedura esecutiva; ritenuto che a chiusura della fase cautelare debbano essere liquidate le spese concernenti la fase conclusa e che detto principio trovi applicazione anche nell'ambito del processo esecutivo ( Cass. n 22033/11 );

Alla luce delle considerazioni che precedono il giudice così provvede:

**RIGETTA**

l'istanza di sospensione dell'esecuzione

**FISSA**

il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza ovvero, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza), per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo.

**CONDANNA** l'opponente alla refusione delle spese in favore della creditrice opposta AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. con memoria, liquidate in complessivi euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese generali pari al 15 %, IVA e CPA.

Dispone la rimessione degli atti al delegato per l'esperimento di due tentativi di vendita secondo le modalità previste nell'ordinanza di delega in atti con proroga della delega di mesi 12.

Siracusa, 24/04/2025

Il giudice dell'esecuzione

Alessia Romeo

